

(Nn. 1070 e 1474-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO INTERNO ED ESTERO, TURISMO)

(RELATORE DE LUCA Carlo)

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Delega al Potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070)

*presentato dal Ministro dell'industria e del commercio, di concerto col Ministro di grazia e giustizia, col Ministro dell'interno, col Ministro del tesoro e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella seduta del 25 maggio 1955.*

E

Norme sulla polizia delle miniere e delle cave (1474)

*d'iniziativa dei senatori Bitossi, Fiore, Lussu, Gervasi, Fedeli, Fabbri, Flecchia, Spano, Mariani, Busoni, Cappellini, e Zucca, comunicato alla Presidenza il 4 maggio 1956.*

Comunicata alla Presidenza il 25 luglio 1956

ONOREVOLI SENATORI. — Il Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, dell'interno, del tesoro e del lavoro, ha presentato al Senato, nella seduta del 25 maggio 1955, un disegno di legge inteso a conferire delega al potere esecutivo (articolo 76 della Costituzione), per la emanazione di norme di Polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere. Il disegno di legge era accompagnato ed illustrato da una esauriente e chiara relazione.

Ad un anno di distanza i senatori Bitossi, Fiore, Lussu ed altri, hanno presentato un disegno di legge d'iniziativa parlamentare, con l'intitolazione: « Norme sulla polizia delle miniere e delle cave ».

Identica proposta di legge è stata presentata, all'incirca nella stessa epoca, alla Camera dei deputati dagli onorevoli Tognoni, Brodolini, Bardini ed altri. Identica nel contenuto e nella articolazione: identica nella relazione che la precede. I due testi sono, tra loro, uguali persino nella interpunzione.

Noi, naturalmente, dovremo occuparci soltanto del disegno di legge governativo e del progetto d'iniziativa parlamentare, presentato avanti al Senato. E siccome questo è, in un certo senso, l'anti-disegno governativo, pare necessario riferirne insieme, per cercare di giungere a proporre al Senato una unica conclusione.

Ad un certo punto della loro relazione ai colleghi, i senatori che hanno presentato il loro progetto di iniziativa parlamentare, scrivono:

« Il Governo, onde evitare un approfondito e concreto dibattito in Parlamento di tutta la situazione tecnico-economica produttivistica e sociale dell'industria estrattiva da cui dipendono le intollerabili condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori, ha presentato in Senato il progetto di legge n. 1070, per ottenere la delega a dettare norme di polizia mineraria ».

Non pare al vostro relatore che la perentoria accusa possa dirsi legittimata dai fatti.

Per non cadere in amplificazioni e sconfinamenti, sia pur suggestivi, facilitati dall'ansia che tutti ci anima di veder migliorate le condizioni di vita, spesso assai tristi, dei mina-

tori, sarà bene precisare che nella soggetta materia si tratta della emanazione di norme di polizia per le miniere e per le cave, in aggiornamento, completamento, perfezionamento e sostituzione — ove occorra — di quelle esistenti, come suggeriscono « le nuove esigenze dell'industria mineraria, i progressi realizzati dalla tecnica e soprattutto il grande sviluppo assunto dalle nuove attività estrattive del nostro Paese » (pagina 2, colonna 1, della relazione ministeriale al disegno di legge). Prosegue la relazione: « Notevoli sono infatti i progressi compiuti nella meccanizzazione e nell'elettrificazione delle miniere, nella fabbricazione e nell'impiego degli esplosivi, nei metodi di coltivazione, nei mezzi di protezione individuale e collettiva, contro i pericoli che offrono specialmente le lavorazioni sotterranee. Ma un più vasto panorama si è aperto... con i rinvenimenti dei giacimenti di idrocarburi gassosi nella Val Padana e con le favorevoli prospettive per le altre regioni del territorio nazionale, sia per gli istessi idrocarburi, che per le forze endogene ».

Dal che « la necessità di emanare nuove norme attinenti alla sicurezza delle ricerche e delle coltivazioni dei campi gassiferi e dei vapori endogeni, la cui tecnica ha assunto un grandissimo sviluppo ».

Con quanto ricordato, rimane quindi limitato e circoscritto il compito del Senato in ordine al disegno di legge governativo, nonchè in ordine al disegno di legge di iniziativa parlamentare, anch'esso inteso, quanto meno nelle manifestate intenzioni, come risulta dal titolo che gli hanno dato i proponenti (« Norme sulla polizia delle miniere e delle cave ») a questo limitato obiettivo.

Orbene, consta al vostro relatore e, come penso, a tutti i colleghi della 9<sup>a</sup> Commissione, che il Governo si è occupato e preoccupato da tempo dell'aggiornamento di tali norme, avvalendosi di Commissioni del Consiglio superiore delle miniere « costituite da esperti dell'Amministrazione e da rappresentanti qualificati dell'industria mineraria, nonchè delle organizzazioni di lavoratori e dell'Ente di prevenzione infortuni », del che, comunque, ci è dato atto nella relazione al disegno di legge governativo con il brano citato. Aggiunge il Governo: « Tale compito è pressochè ultimato

(si era nel maggio 1955), per cui la doverosa, umana esigenza di apprestare misure quanto più possibile atte ad evitare o comprimere al massimo i pericoli che insidiano la vita e l'incolumità degli operai delle miniere, potrà essere soddisfatta entro breve termine, con la concessione della delega legislativa ».

Se così è, pare che suoni del tutto ingiusta l'affermazione degli onorevoli proponenti il disegno di legge n. 1474, che il Governo intendesse — con il disegno di legge delega — sfuggire un approfondito e concreto dibattito di tutta la situazione dell'industria estrattiva. L'obbiettivo del disegno di legge non è questo. Del pari poco serena sembra l'altra affermazione che il Governo abbia voluto in tutto ignorare « i problemi di sicurezza dell'industria marmifera e dei materiali da costruzione ». L'articolo 1 del disegno di legge governativo parla esplicitamente di « norme in materia di polizia delle miniere e delle cave » e l'articolo 2 della vigente legge per la disciplina della ricerca e della coltivazione delle miniere, cave e torbiere (regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443), parla di due categorie, per le lavorazioni di ricerca e coltivazione di sostanze minerali: *miniere e cave*: mentre tra le *cave* viene espressamente compresa la coltivazione di materiali per costruzioni edilizie, ecc.

D'altro canto, chi scrive ha avuto formale assicurazione che le nuove norme di polizia delle miniere e delle cave si riferiscono anche alla coltivazione di materiali da costruzione ivi compresi, naturalmente e necessariamente, i marmi.

Ma il progetto di legge di iniziativa parlamentare tende ad allargare, oltre i limiti che più sopra abbiamo precisati, la portata delle norme in discussione. E così si esprime in proposito la relazione al progetto: « La relazione che accompagna il progetto di legge governativo pone in risalto solo alcuni aspetti tecnici del fenomeno infortunistico e trascura i problemi di fondo tecnico-strutturali e produttivistici della industria con esso fenomeno direttamente collegati ». Il tentativo di sconfinamento dal tema in esame risulta evidente.

La pretesa lacuna vorrebbe dai proponenti essere colmata essenzialmente con l'articolo 21

del loro disegno di legge, con cui ai concessionari delle miniere, ai titolari di permessi di ricerca e agli esercenti delle cave, si vorrebbe far carico della costruzione e manutenzione di « impianti igienici, cucine, mense ed alloggiamenti per i lavoratori non abitanti nella zona; mentre per i lavoratori di miniera o cava in numero superiore a cinquanta, i concessionari od esercenti dovrebbero costruire anche alloggi per i lavoratori non abitanti nella zona e per le loro famiglie, con strade, acqua, uffici di uso collettivo ».

Indubbiamente, la proposta, quanto all'oggetto, si presenta piena di suggestione, per chi abbia senso di umanità ed intenda verso forme di vita sempre più progredite e civili; ma se la materia potrà formare oggetto di studio ed essere riguardata con tutta la simpatia che essa merita, inserita in un sistema di leggi *in fieri*, di vasta portata e di largo respiro sociale, non pare assolutamente che possa trovare ingresso in una legge che è limitata, nella concezione e negli scopi, a prevenire, nei limiti delle umane cognizioni, oggi progreditissime, e con l'aggiustamento dei corrispondenti mezzi adeguati all'obbietto, gli infortuni che, purtroppo, sono gravi e continui, in questo tipo di lavorazioni, assai rischioso, per sua natura; norme che dovranno sostituire quelle vigenti, divenute, con il progredire dei tempi antiquate ed inadeguate.

In ordine alla osservazione, che vuol essere anche una critica, dell'equivoco che si assume volontario in cui sarebbe caduto il Governo tra leggi e regolamenti, non pare che essa meriti particolare considerazione.

Non è questo nè il momento, nè il luogo per esaminare quali rapporti debbano dirsi intercedere tra una legge ed il regolamento che ne attui e disciplini l'applicazione.

Basterà osservare — ai nostri fini — che ben difficilmente, nella specie, si potrebbe riuscire a dettare una legge che potesse servire di completo inquadramento per tutte le disposizioni regolamentari necessarie, che è facile prevedere numerosissime, e di natura e portata diversissime: tali, spesso, da non permettere una distinzione netta ed agevole, quanto alla sostanza — che è poi quella che conta — tra norme a contenuto legislativo e norme a contenuto regolamentare.

E siccome, più e meglio che ad una rigorosa sistematica, par debba mirarsi a porre in essere un complesso di precetti, in specie in materia così delicata ed urgente, di cui nessuno possa prestare il fianco a discussioni, contestazioni, ricorsi, liti, per la incertezza, in ordine alla sua natura, pare sia stato assai savio consiglio quello del Governo di chiedere al Parlamento una delega legislativa che gli consenta di emanare, in un unico testo legislativo, tutto un blocco di precetti, fondamentali e di esecuzione, che non possano, comunque, dar luogo ad opposizioni, per essere essi, tanto formalmente che sostanzialmente, vere e proprie disposizioni di legge.

D'altro canto, non devesi trascurare che, in materia strettamente analoga, per non dire identica, già il Parlamento ha avuto occasione di concedere al Governo la chiestagli delega legislativa. Intendiamo riferirci alla legge 12 febbraio 1955, n. 51, per la emanazione di norme sulla polizia delle lavorazioni, ecc. fatte alcune eccezioni, tra cui quella per la polizia delle miniere e delle cave.

Nè la natura della regolamentazione legislativa di una attività così multiforme come quella mineraria, sia pure per il limitato settore della polizia, avrebbe mai potuto consigliare un disegno di legge articolato nelle moltissime disposizioni particolari necessarie, da discutere in Parlamento, come ogni disegno di legge ordinario, articolo per articolo. Tanto più che per trattarsi, spessissimo, di applicazioni di natura tecnica, in senso assai esteso, così da doversi applicare scoperte, e precetti di varie discipline scientifiche, forse e senza forse, il Parlamento, cui debbono essere riservate le questioni politiche e quelle di indirizzo generale, non sarebbe stato l'organo più adatto per legiferare utilmente.

Crediamo, con queste modeste, ma sicure osservazioni, di avere dimostrato come al Governo nulla possa essere rimproverato, di quanto i proponenti il disegno di legge d'iniziativa parlamentare, hanno creduto di desumere dalla innocentissima sua richiesta per la legge delegata che ne occupa, questa essendo stata all'evidenza consigliata — potrebbe dirsi, imposta — dalla natura stessa delle norme che si dovranno emanare.

Da sicure informazioni, fornite a chi scrive dai competenti organi ministeriali, è dato precisare che la legge, di cui tutti sentiamo da tempo così vivo il bisogno, è pronta da qualche tempo nella sua forma che può assumersi definitiva (sono circa cinquecento articoli), attraverso la lunga, minuziosa, sapiente elaborazione di varie Commissioni, che i Ministri dell'industria che si sono susseguiti dalla cessazione della guerra in poi (ultimo il ministro Villabruna), hanno nominato, rinnovato, assistito e sollecitato allo scopo e che sono state dirette e in ogni caso confortate dalla collaborazione del Consiglio superiore delle miniere e degli esperti meglio qualificati: il che ci assicura che la legge delegata emananda sarà quanto di più completo, di più organico, di più moderno sia possibile desiderare in materia.

Allo scopo di tranquillizzare ogni legittima esigenza di chi si occupa del problema, dobbiamo mettere in evidenza quali siano state le direttive che il disegno di legge determina in un certo qual senso *a posteriori*, in quanto esse indubbiamente hanno indirizzato i compilatori della legge delegata emananda, di cui abbiamo detto ora.

La legge ancora in vigore sulla polizia delle miniere, cave e torbiere, è del 31 marzo 1893, n. 184. La legge, pur buona ed efficiente per i tempi — ormai lontani — nei quali vide la luce, non poteva non risentire delle idee allora correnti, in ordine alla economia in genere, ed al lavoro.

E non poteva non essere invecchiata. Inoltre, la miniera, allora, rientrava in pieno tra i beni privati. Ebbero vigore, altresì, tre regolamenti: il primo del 18 giugno 1899, n. 231, in esecuzione della legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni sul lavoro degli operai, per quanto aveva riferimento alla prevenzione degli infortuni nelle miniere e nelle cave; il secondo, della istessa data, n. 232, per la prevenzione degli infortuni nelle imprese e nelle industrie che trattano materie esplodenti, sempre in esecuzione della istessa legge per gli infortuni sul lavoro degli operai; il terzo, in ordine di tempo, ma il più importante e di gran lunga per il settore, perchè emanato — sia pure con quattordici anni di ritardo — in esecuzione della legge di polizia delle miniere

e delle cave del 1893 su citata, fu pubblicato il 10 gennaio 1907 sotto il n. 152.

Altro regolamento di limitata applicazione fu pubblicato il 3 luglio 1921, n. 1190, in ordine al salvataggio degli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia.

Il disegno di legge governativo, come già si è detto, intende a regolare *ex novo* tutta la materia sulla polizia delle miniere e delle cave fissando, com'è stabilito dalla Costituzione, i criteri direttivi cui l'Esecutivo deve obbedire. Null'altro.

I proponenti il progetto di legge d'iniziativa parlamentare pur dopo avere espressamente detto nella relazione: « L'esigenza immediata, se pur non di decisiva portata, è quella di avere intanto una legge ed un regolamento di polizia mineraria, ispirati alle più urgenti ed elementari esigenze dei lavoratori »; ed ancora: « Il progetto di legge che noi presentiamo, vuole appunto colmare, almeno per la parte sostanziale, le accennate gravi deficienze della legge mineraria vigente », scivolano — è la parola — nell'articolo 21 del loro progetto, che prevede, nientemeno, la creazione di centri abitati; veri e propri villaggi minerari.

Abbiamo definita più sopra una proposta del genere veramente suggestiva; ma, purtroppo, essa non può considerarsi nè pertinente, nè attuale. Non pertinente, perchè essa non può rientrare, per quanti sforzi si vogliano compiere, nella materia di cui si discute: non è attuale, perchè una innovazione di tale natura, che rivoluzionerebbe i rapporti tra imprenditori e lavoratori, non può trovar luogo in una legge che ha scopi specifici e che non intende a provvedere ad altro che alla disciplina da rinnovare, aggiornandola, della polizia mineraria.

D'accordo, in tesi, che più dignitose ed agiate condizioni di vita riuscirebbero anche a temprare le fibre dei lavoratori ed influirebbero sensibilmente e beneficamente nelle creazioni psichiche che fanno avvertire prima e meglio i pericoli da fronteggiare, ma il problema è così vasto e potrebbe avere, se risolto nel senso voluto dai proponenti, risonanze così profonde in ogni campo, da non doversi escludere una influenza sconvolgente nel già tor-

mentato campo dei rapporti tra capitale e lavoro. Senza contare che problemi di portata così vasta non si risolvono se non sul piano sociale generale; per cui l'intervento dello Stato, anche di carattere economico, deve dirsi fondamentale, se non proprio esclusivo, trattandosi delle condizioni di vita e di sicurezza di una non trascurabile aliquota di consociati, di cui non può rispondere se non la collettività o quanto meno in massima parte la collettività.

Della opportunità di ricorrere ad una legge delegata, abbiamo già detto.

Il disegno di legge governativo, all'articolo 1, fissa chiaramente ed esaurientemente, oltre il termine voluto dalla Costituzione, *i principi ed i criteri direttivi* cui la legge delegata dovrà ispirarsi dovendo dettare le nuove norme di polizia delle miniere e delle cave.

La lettera a) dell'articolo in esame, precisa i fini cui la legge deve intendere, in funzione « dei nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività minerarie ».

La lettera b) si rifà alla necessità di provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni minerarie, nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale.

La lettera c) ha di mira la soddisfazione di un interesse pubblico: quella del buon governo dei giacimenti minerari.

La lettera d) intende ad una maggiore e migliore efficienza dei mezzi di controllo, della Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.

Nell'ambito di questi principi e criteri direttivi, il Governo emanerà la legge delegata.

Si è ritenuto opportuno proporre al Parlamento le norme emanande. Non sembrano eccessive le sanzioni proposte (articolo 2), stante la gravità delle conseguenze che potrebbero derivare ai lavoratori delle miniere ed alla economia in genere, dalle infrazioni alle norme emanande. Una tal quale severità nelle punizioni, in specie quando, data la latitudine delle pene, il giudice può graduarne il carico, secondo la gravità della infrazione, ci par degna di incondizionata approvazione.

Entro questo schema, ogni legittima esigenza dei colleghi proponenti il disegno di

legge d'iniziativa parlamentare, pare trovi opportuna collocazione.

La competenza esclusiva per la sorveglianza e le constatazioni di ogni genere relative alla polizia delle miniere e delle cave è del Corpo delle miniere.

E non potrebbe essere diversamente, essendo esso l'unico organo dell'Amministrazione che ha la preparazione e l'organizzazione necessarie allo scopo.

Vorrebbero i colleghi proponenti il progetto di legge di iniziativa parlamentare, all'articolo 4, che le disposizioni di essa si applicassero anche agli impianti che completano il ciclo produttivo. Senonchè il Ministero del lavoro rivendica gelosamente la sua competenza, per tutto quanto non riguardi in senso stretto le miniere e le cave.

Quanto alla tutela igienico-sanitaria dei lavoratori, per cui si invoca la collaborazione di funzionari dipendenti da altre Amministrazioni dello Stato, sembra valido il divisamento dell'Amministrazione dell'industria di creare un Corpo sanitario proprio, specializzato; e ciò per ragioni evidenti.

Mi si è assicurato che la legge delegata emananda, prevede l'attribuzione della qualifica di pubblici ufficiali ai funzionari del Corpo delle miniere ed ai sanitari, cui vengano demandati incarichi.

I lavoratori potranno sempre invocare sopralluoghi ed accertamenti per quel che attiene alla Polizia delle miniere e delle cave. E non è neppure da pensare che il Corpo delle miniere non abbia a tenere nella dovuta considerazione ogni legittima istanza e trascuri di provvedere con quella urgenza e quella efficacia che le particolari situazioni di fatto esigeranno.

Ogni di più, finirebbe per mortificare la dignità dei funzionari che conoscono e praticano il loro dovere.

Quanto previsto con gli articoli 9, 10, 11 e 12 del progetto di iniziativa parlamentare, troverà collocazione, se non alla lettera, certo nella sostanza, nella legge delegata emananda. Così assicurano i competenti organi ministeriali.

I poteri che con l'articolo 13 vorrebbero i colleghi proponenti il progetto di legge che esaminiamo, affidati al Capo del distretto mi-

nerario, oltre che decampare in gran parte dal tema della polizia delle miniere e cave, che è il tema della legge, sembrano in tutto eccessivi. Alla unificazione parziale o totale della direzione dei due o più esercizi di miniere e cave che, agendo isolatamente, possono danneggiare la razionale coltivazione dei giacimenti o pregiudicare la sicurezza delle lavorazioni, l'Amministrazione assicura che si provvede anche con la emananda legge delegata (Consorzi obbligatori). L'articolo 15 tende a risolvere un problema estraneo al tema della discussione e quindi non lo si può considerare pertinente.

Gli articoli 16, 17 e 18, più o meno, troveranno luogo nella legge emananda. L'articolo 19 pare voglia conferire all'ingegnere Capo dell'ufficio distrettuale delle miniere un potere che non è — in genere — dell'Amministrazione. Anche la materia prevista all'articolo 20, sarà regolata nella legge emananda, se pure non in forma così draconiana. Dell'articolo 21 abbiamo già detto.

Relativamente all'articolo 22 è da ritenere che provvederà senz'altro la legge emananda. Quanto alle sanzioni per i contravventori (articolo 23), il disegno di legge governativo ha dettato l'articolo 2 già esaminato.

L'articolo 24 deve dirsi assorbito. Alla materia di cui all'articolo 25, si provvederà al momento opportuno.

La norma dell'articolo 26 può essere considerata superflua.

All'articolo 3 del disegno di legge governativo si prevede la delega al Governo ad emanare norme per adeguare la composizione ed il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere ai nuovi compiti che saranno ad esso demandati dalle emanande norme di polizia delle miniere e delle cave e per consentirne il più efficace e continuo funzionamento per lo espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443.

L'articolo è diviso in due parti ed intende a due scopi diversi. Chi scrive si è fatto premura di chiedere al Ministero che cosa precisamente si fosse voluto intendere con la prima parte e cioè con la dizione: « adeguare la composizione ed il funzionamento del Consiglio ai nuovi compiti... ». Mi si è risposto che in definitiva si è appalesata necessaria la costituzione di una Sezione del Consiglio stesso,

specializzata per la polizia delle miniere e delle cave. Non trattandosi di accrescere il numero dei componenti il Consiglio ridetto a questo specifico fine, nulla mi pare possa opporsi a tale costituzione, pure allo stato attuale della legislazione.

Altrettanto non potrebbe dirsi in ordine alla composizione del Consiglio ed al suo più efficace e continuo funzionamento per l'« espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443 ».

La forma della legislazione per delega non è la forma normale voluta dalla Costituzione: essa sarà adottata quando ricorrano condizioni particolari che la rendano consigliabile: queste mancando, ogni legge dovrà seguire il suo cammino naturale. Se il Consiglio superiore delle miniere, così com'è ora costituito, non è in grado di esplicare le sue attribuzioni o per difetto del numero dei suoi componenti, o per la mancanza di elementi tecnici specializzati o per altro motivo, così che ne sia resa necessaria la riforma, la si faccia; ma con legge ordinaria: tanto più che la delega a tale oggetto non avrebbe alcun necessario legame con la delega per la polizia delle miniere; e non essendo, oltre tutto, in niun modo dimostrata nè la necessità di procedervi, nè i criteri direttivi cui il Governo dovrebbe attenersi. Inoltre, potendosi prevedere che il riordinamento del Consiglio superiore andrebbe ad implicare una spesa maggiore di quella attuale, verrebbe a mancare ogni indicazione in ordine al modo di provvedervi (articolo 81 della Costituzione).

E pertanto il vostro relatore vi propone di sopprimere l'articolo 3 del disegno di legge governativo.

Chè se — come abbiamo detto — nelle intenzioni del Governo, fosse la costituzione di

una Sezione del Consiglio specificamente ordinata alla polizia delle miniere e delle cave, esso ne ha la facoltà, ai sensi dell'articolo 2 della legge 20 gennaio 1936, n. 237, dividendo il Consiglio in tre sezioni, in luogo delle due, istituite con decreto ministeriale 13 maggio 1936, n. 111.

ONOREVOLI COLLEGHI.

Sembra al vostro relatore di avervi fornito tutti gli elementi necessari per una conoscenza completa della materia oggetto delle nostre decisioni.

Il disegno di legge del Governo offre il mezzo più rapido e più sicuro e nell'ordine costituzionale ineccepibile, per giungere presto e bene a disciplinare la polizia delle miniere e delle cave, in aderenza alle più moderne esigenze e secondo i dettami della tecnica più progredita; così che i fini che il Governo si propone, possano dirsi completamente raggiunti. Esso, quindi, va approvato, per quanto attiene alla delega per la emanazione delle norme di polizia. In ordine alla delega per la riforma del Consiglio superiore delle miniere, il vostro relatore esprime parere contrario e propone la soppressione dell'articolo 3 del disegno di legge che a tale riforma ha riferimento.

Approvandosi il disegno di legge per la delega al Governo, la proposta di iniziativa parlamentare, per quanto si riferisce alla istessa finalità, non può essere attesa, perchè assorbita; e neppure, per quanto esorbiti da tali precise e delimitate finalità, per le ragioni ampiamente esposte. Della intera proposta di legge, si propone, pertanto, la reiezione.

DE LUCA Carlo, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DAL GOVERNO.

Art. 1.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, norme in materia di polizia delle miniere e delle cave, uniformandosi ai principi e criteri direttivi appresso indicati:

a) aggiornare ed integrare le norme vigenti in relazione all'impiego di nuovi e più progrediti sistemi e mezzi di lavorazione nelle attività di ricerca, di coltivazione, di trattamento e negli impianti connessi, allo scopo di provvedere nel modo più efficace alla sicurezza dei lavoratori;

b) provvedere al regolare svolgimento delle lavorazioni minerarie, nel rispetto della sicurezza dei terzi e delle attività di preminente interesse generale;

c) assicurare il buon governo dei giacimenti minerari;

d) rendere più efficienti i mezzi di controllo degli organi dell'Amministrazione sullo svolgimento delle lavorazioni minerarie.

Art. 2.

Per la violazione delle norme che saranno emanate in forza della presente legge in materia di polizia mineraria, potrà essere stabilita la pena dell'ammenda non superiore a lire tre milioni e dell'arresto fino a sei mesi, alternativamente o congiuntamente, qualora il fatto non costituisca reato più grave.

Art. 3.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro il termine previsto dall'articolo 1, norme per adeguare la composizione ed il funzionamento del Consiglio superiore delle miniere ai nuovi compiti, che saranno ad esso demandati dalle emanande nor-

DISEGNO DI LEGGE  
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE.

Art. 1.

*Identico.*

Art. 2.

*Identico.*

Art. 3.

*Soppresso.*

me di polizia delle miniere e delle cave, e per consentirne il più efficace e continuo funzionamento per l'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Art. 4.

Le norme delegate, di cui al precedente articolo 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dell'interno e della grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere, e quelle di cui all'articolo 3, sentito il Consiglio superiore delle miniere, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

Le norme delegate, di cui all'articolo 1, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e del commercio, di concerto con i Ministri dell'interno e della grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

BITOSSÌ ed altri. - Norme sulla polizia delle miniere e delle cave (1474)<sup>(1)</sup>

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le lavorazioni sotterranee ed a cielo aperto delle miniere e delle cave comprese nella 1<sup>a</sup> e nella 2<sup>a</sup> categoria del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, devono essere condotte con criteri tecnici intesi a garantire la razionale utilizzazione del patrimonio minerario ed a salvaguardare, nel modo più efficace, la incolumità e la salute delle persone.

## Art. 2.

Le lavorazioni stesse non devono compromettere la stabilità delle opere pubbliche e private, nè modificare il regime dei corsi d'acqua e delle sorgenti. Non è ammessa deroga a tale principio se non a seguito di autorizzazione espressa dell'Autorità mineraria, sentiti gli enti e le parti interessate.

## Art. 3.

Le escavazioni di cui all'articolo 1 dovranno essere altresì condotte in modo da promuovere il tempestivo sviluppo delle ricerche ed il migliore sfruttamento dei giacimenti di materiali utili, curando l'applicazione e l'aggiornamento dei metodi più appropriati e rispondenti alla razionale utilizzazione del patrimonio minerario nazionale.

In particolare, per prevenire al massimo gli infortuni nelle miniere e nelle cave, dovrà essere curata dagli esercenti l'applicazione alle lavorazioni dei moderni procedimenti tecnici di coltivazione e degli impianti di meccanizzazione.

## Art. 4.

Le disposizioni della legge presente si applicano anche agli impianti che completano il ciclo produttivo delle miniere e delle cave,

compresi quelli di compressione degli idrocarburi. Agli effetti della stessa legge, le prospezioni e le ricerche vengono considerate quali miniere, e le torbiere quali lavorazioni di cava. Non sono, invece, assoggettati alla legge i lavori di escavazione delle sabbie e delle ghiaie da costruzione, autorizzati dalle competenti Autorità, nell'alveo dei corsi d'acqua e lungo le spiagge marine e dei bacini lacustri, semprechè, per i relativi giacimenti, non siano stati concessi diritti minerari a termine del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e delle successive modifiche del decreto stesso, completate dalla legge 7 novembre 1941, n. 1360.

## Art. 5.

La vigilanza sui lavori indicati nei precedenti articoli, e sull'applicazione della presente legge e di qualunque altra disposizione ritenuta necessaria ed emanata per la sicurezza e la razionale conduzione delle ricerche e delle coltivazioni, è affidata agli organi centrali e periferici del Corpo delle miniere.

Per quanto si riferisce alle particolari norme per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori, gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere opereranno di concerto ed in collaborazione con gli ispettori medici del Ministero del lavoro, e con gli altri medici dello Stato specializzati in medicina del lavoro, all'uopo designati dal Corpo delle miniere.

I funzionari predetti potranno avvalersi, nel disimpegno delle loro mansioni, della collaborazione degli organi aziendali elettivi dei lavoratori.

## Art. 6.

Nell'ambito di ciascun distretto l'ingegnere capo rappresenta l'Autorità mineraria ed ha facoltà di emanare i provvedimenti previsti dalla presente legge, nonchè quelle ordinanze regolamentari richieste da particolari situazioni locali ed occorrenti per la pratica attuazione della legge stessa e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia mineraria.

(1) Di questo disegno di legge il relatore propone la reiezione.

Nei casi di urgenza, i provvedimenti di cui sopra potranno essere adottati dai funzionari incaricati delle ispezioni, salvo conferma da parte dell'ingegnere capo.

Contro i provvedimenti e le ordinanze suddette è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e commercio.

#### Art. 7.

Gli ingegneri ed i periti del Corpo delle miniere, gli ispettori medici del lavoro e gli altri sanitari, designati in base al precedente articolo 5, nel disimpegno dei compiti ad essi affidati dalla presente legge, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

I funzionari predetti, nonché i geologi ed i chimici del Corpo delle miniere hanno il diritto di ispezionare i lavori delle miniere, delle cave e degli impianti annessi. È fatto obbligo agli esercenti o ai loro rappresentanti di fornire agli stessi i mezzi necessari per le ispezioni e tutti i dati informativi richiesti sulle lavorazioni. In caso di rifiuto, è data facoltà ai funzionari di richiedere l'intervento e l'assistenza della forza pubblica.

#### Art. 8.

I rappresentanti dei lavoratori possono richiedere all'Autorità mineraria, sopraluoghi, anche d'urgenza, alle lavorazioni, per verificare le eventuali deficienze di sicurezza o igienico-sanitarie e per normalizzare o condizionare situazioni di lavoro in contrasto con le disposizioni della presente legge e del relativo regolamento, o comunque particolarmente gravose per i lavoratori. I risultati di tali ispezioni, nelle quali i lavoratori saranno rappresentati, verranno comunicati per iscritto alle parti interessate.

#### Art. 9.

Gli esercenti delle lavorazioni di cui agli articoli 1 e 4, sono tenuti alla denuncia dell'esercizio ed alla notificazione del personale preposto alla direzione o vigilanza delle lavorazioni.

#### Art. 10.

Gli esercenti le miniere e le cave in sotterraneo ed a cielo aperto sono altresì tenuti alla compilazione ed al continuo aggiornamento

del piano dei lavori. Semestralmente i piani dovranno essere inviati ai distretti minerari che ne cureranno il controllo apponendovi i relativi visti.

Nei casi di inosservanza totale o parziale di tali norme da parte degli esercenti, l'ingegnere capo del distretto minerario ha facoltà di disporre di ufficio i necessari rilevamenti ed accertamenti per la compilazione dei piani, restando a carico degli esercenti le relative spese.

#### Art. 11.

Gli scavi ed i sondaggi di ricerca dovranno essere praticati, tenendo conto delle distanze minime dai corsi d'acqua, dalle sorgenti e dalle opere pubbliche e private. Tali distanze saranno stabilite dal regolamento che integrerà la presente legge.

#### Art. 12.

Nel caso in cui le escavazioni e le lavorazioni siano condotte in modo non conforme a quanto negli articoli 1, 2 e 3, quando, per qualunque motivo, sia in pericolo la sicurezza delle persone o delle cose, l'ingegnere capo del distretto minerario comunica all'esercente le prescrizioni ritenute necessarie ed il termine utile concesso per eventuali controdeduzioni. Allo scadere di tale termine, l'ingegnere capo stabilisce, con propria determinazione, i provvedimenti da adottare.

Per quanto disposto con l'articolo 3, l'ingegnere capo del distretto minerario, determinerà, caso per caso, le concrete possibilità di meccanizzazione degli impianti, e dei servizi delle miniere o delle cave, in relazione alla natura dei giacimenti ed alle condizioni tecnico-economiche generali del rispettivo settore produttivo.

È data all'ingegnere capo la facoltà di fissare un termine per la razionalizzazione tecnico-strutturale degli esercizi.

#### Art. 13.

L'ingegnere capo del distretto minerario deve accertare, quando i lavori non siano regolarmente condotti, se ciò dipende dall'imperizia o dall'insufficienza numerica del personale

dirigente e sorvegliante, preposto ai lavori, ovvero all'insufficienza numerica dei lavoratori.

Qualora risultino le incapacità o le insufficienze suddette, l'ingegnere capo, con propria determinazione, assegna all'esercente un termine perchè provveda ad eliminare le deficienze constatate. Quando queste manchevolezze non dipendano da imperizia della direzione o della sorveglianza, bensì da ritmi produttivi inadeguati alle possibilità dei cantieri o dal numero degli operai impiegati, imposti dagli organi direttivi locali o centrali dell'azienda, l'ingegnere capo assegna pure un termine per la normalizzazione delle lavorazioni.

La sostituzione del personale munito di laurea di ingegneria o di diploma di perito minerario, in caso di riconosciuta imperizia, può essere imposta solo dal Ministero per l'industria e commercio, su proposta dell'Ufficio distrettuale delle miniere, sentiti l'esercente, l'interessato e la organizzazione sindacale o professionale dello stesso.

#### Art. 14.

Se i lavori di miniere o di cave vicine sono condotti in modo da impedire o compromettere la razionale coltivazione dei giacimenti o da pregiudicare la reciproca sicurezza delle lavorazioni, l'ingegnere capo, oltre ad adottare le prescrizioni contenute nell'articolo 12, potrà disporre l'unificazione parziale o totale della direzione di detti esercizi. Sentiti gli interessati, l'ingegnere capo fissa un termine per la nomina di un direttore unico, o per un accordo delle parti, e per la ripartizione della spesa.

Allo scadere di tale termine, qualora non sia stata raggiunta l'intesa tra le parti interessate, è data facoltà all'ingegnere capo del distretto minerario di nominare il direttore dell'esercizio e di stabilire le quote per le spese della nuova direzione.

Il direttore unico presenterà all'Ufficio distrettuale delle miniere, entro un termine fissato dall'ingegnere capo, i necessari progetti per la normalizzazione delle lavorazioni.

#### Art. 15.

Tutti i lavori a cui si riferisce la presente legge, dovranno essere gestiti direttamente

dagli esercenti. È pertanto vietata ogni forma di appalto, anche parziale, delle relative lavorazioni.

#### Art. 16.

Fermo il disposto dell'articolo 11 del regio decreto-legge n. 1765 del 18 agosto 1935, gli esercenti hanno l'obbligo di informare d'urgenza l'Ufficio distrettuale delle miniere e quello locale di pubblica sicurezza degli infortuni gravi o mortali e dei sinistri che avvengono nei lavori minerari o di cava e negli impianti annessi, di notificare alle Autorità suddette qualunque altro fatto che possa costituire indizio di pericolo per la sicurezza delle persone, dei giacimenti e delle cose, di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge.

L'esercente della miniera o cava ha l'obbligo di eseguire i lavori di salvataggio e quelli necessari a prevenire pericoli imminenti.

Gli esercenti di miniere o cave vicine sono tenuti a mettere a disposizione i mezzi ed il personale di cui dispongono, salvo il rimborso delle spese.

#### Art. 17.

Fino all'arrivo dell'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere o di un suo rappresentante, l'Autorità di pubblica sicurezza raccoglie le prime testimonianze sul sinistro, constata la situazione del cantiere in cui è avvenuto e al fine di evitare che le riparazioni urgenti possano occultare le cause del sinistro, ne fa una descrizione annotando i nomi delle persone che hanno eseguito l'opera di soccorso. All'arrivo dell'ingegnere delle miniere, mette a sua disposizione gli elementi raccolti.

#### Art. 18.

L'ingegnere delle miniere o il suo sostituto constata le condizioni e le misure adottate, esamina gli ulteriori provvedimenti disposti e decide sulla loro esecuzione di concerto con la direzione. In caso di disaccordo, può sostituirsi alla stessa nell'opera di salvataggio e ristabilimento della sicurezza.

Se è necessario, egli ha facoltà di requisire i mezzi necessari. Le relative spese sono a carico

dell'esercente nell'interesse del quale sono eseguite le prestazioni.

L'ingegnere delle miniere verbalizza le sue constatazioni, mettendo in evidenza le cause tecniche del sinistro e traendone le conclusioni circa gli eventuali provvedimenti da adottare.

#### Art. 19.

Le note per le spese occorrenti per quanto è previsto negli articoli 9, 14, 16 e 19, sono rese esecutorie dall'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere e rimesse all'Esattoria delle imposte dirette per la riscossione con la procedura privilegiata fiscale.

#### Art. 20.

In caso di inadempienza alle prescrizioni impartite a termine degli articoli 10, 12, 13 e 14 o di resistenza da parte degli esercenti alla esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 7, 9, 13 e 18, o di infrazione alla norma di cui agli articoli 15 e 16, l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere può vietare in tutto o in parte la continuazione dei lavori, senza pregiudizio delle sanzioni penali previste dall'articolo 23 e salvo il diritto dei lavoratori di percepire l'intero salario durante il periodo di interruzione dei lavori.

#### Art. 21.

I concessionari delle miniere, i titolari di permessi di ricerca e gli esercenti delle cave sono tenuti a costruire e mantenere in efficienza, nelle immediate adiacenze dei cantieri, gli impianti igienici, le cucine, le mense e gli alloggiamenti per i lavoratori non abitanti nella zona. Per i lavoratori di miniera o di cava, nei quali siano impegnati più di cinquanta lavoratori, oltre alle previdenze igieniche di cui sopra, i concessionari di miniera e gli esercenti di cava saranno tenuti alla costruzione di alloggi per i lavoratori non abitanti nella zona e per le loro famiglie. I gruppi di

fabbricati dovranno essere forniti, sempre a cura della Società, delle necessarie opere stradali e idrauliche e degli uffici di uso collettivo (scuole, sale ricreative, nidi d'infanzia, ecc.). Per divenire esecutivi i progetti di cui sopra dovranno essere preventivamente esaminati ed approvati dall'Autorità mineraria. Per gli impianti igienici saranno anche sentiti gli organi sanitari dell'Ispettorato del lavoro.

#### Art. 22.

Entro 20 (venti) giorni dalla notifica suddetta, gli interessati potranno presentare ricorso al Ministero dell'industria e commercio, contro i provvedimenti dell'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle Miniere.

Il ricorso ha effetto sospensivo, salvo che l'ingegnere capo dell'Ufficio distrettuale delle miniere non abbia dichiarato esecutivo il provvedimento con ragioni di urgenza.

#### Art. 23.

Chiunque contravviene alle disposizioni della presente legge, alle norme del relativo regolamento ed alle disposizioni impartite dall'ingegnere capo dell'Ufficio minerario è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 100.000; la pena potrà essere raddoppiata in caso di recidiva.

Nei casi di maggiore gravità, le infrazioni sono punite con l'ammenda fino ad un massimo di lire cinque milioni o con l'arresto fino a sei mesi. Le pene predette sono comminate senza pregiudizio delle penalità previste dall'articolo 650 del Codice penale.

#### Art. 24.

Le norme della presente legge, oltre a tutte le altre disposizioni relative alla salvaguardia dell'integrità fisica degli addetti alle lavorazioni minerarie e di cava, formeranno oggetto di una precisa e dettagliata tecnica in un apposito regolamento.

Questo sarà adeguato alle esigenze dell'economia mineraria italiana, ai moderni dettami della scienza e della tecnica, con particolare riguardo alla loro applicazione per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

Il regolamento stesso, che dovrà essere continuamente adeguato ai sostanziali progressi della tecnica mineraria, terrà conto della moderna e più avanzata legislazione sociale e mineraria italiana e degli altri Paesi.

Art. 25.

Ove siano costituite Regioni munite di statuto speciale ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, i provvedimenti previsti dalla presente legge sono adottati dai competenti organi regionali.

Art. 26.

Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti, concernenti la materia disciplinata dalla presente legge.